

**Registro Imprese:
GUIDA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI
COMMERCIO**



La redazione del documento è stata curata da:
Daniela TALLARO e Rosanna BENNARDO

INDICE

1. ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	3
1.1 DEFINIZIONI	3
1.2 ATTIVITÀ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO	3
1.3 DISCIPLINE AGGIUNTIVE DI CUI AL D.M. 26/10/2011	4
2. INIZIO DELL'ATTIVITA'	6
2.1 INIZIO DELL'ATTIVITÀ NELLA SEDE	6
2.2 APERTURA UNITÀ LOCALE	6
2.3 TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA	8
2.4 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ	8
2.5 MODIFICHE RELATIVE ALL'IMPRESA DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO	8
2.6 ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE REA (A REGIME)	9
3. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	10
4. MODULISTICA E COSTI	15
4.1 Inizio Attività di Agente o Rappresentante di Commercio: Società e Ditte Individuali	16
4.2 Modifiche Società: Nomina di Nuovo Legale Rappresentante (di impresa che già esercita l'attività di Agente o Rappresentante di Commercio)	17
4.3 Modifiche: Sostituzione / Aggiunta PREPOSTO che esercita l'attività di Agente o Rappresentante di Commercio per conto di impresa già attiva	17
4.4 Iscrizione nell'apposita Sezione del REA a regime: Persona Fisica che cessa di svolgere l'attività di Agente o Rappresentante di Commercio all'interno di una impresa	18
4.5 Cancellazione dall'apposita Sezione del REA a regime: Persona Fisica che inizia a svolgere l'attività di Agente o Rappresentante di Commercio come imprenditore individuale o per conto di una impresa del settore	18
4.6 Aggiornamento Posizione – ADEMPIMENTO TARDIVO (dopo il 30.09.2013): Impresa Attiva	19
5. AGGIORNAMENTO POSIZIONE DI CUI AL D.M. 26/10/2011	19
6. TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO	23
7. TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - LEGGE 204/85	23
8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	25
9. INFORMAZIONI UTILI E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	26

1. ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

1.1 Definizioni

Ai fini della presente Guida si intendono per:

- a) "REA", il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) "apposita sezione del REA", la sezione nella quale si iscrivono i soggetti diversi dalle imprese, prevista dall'art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
- c) "applicativo Comunica", i programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

1.2 Attività di Agente o Rappresentante di Commercio

L'**agente di commercio** è colui che viene incaricato da una o più imprese a **promuovere la conclusione di contratti**, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

Il **rappresentante di commercio** è colui che viene incaricato da una o più imprese a **concludere contratti**, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

Il **sub-agente** è colui che viene incaricato dall'agente di commercio a promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, ma l'elemento caratterizzante è dato dall'impresa mandante che, nel mandato di sub-agenzia, è anch'essa un'agente di commercio.

L'attività di agente o rappresentante di commercio svolta in forma di impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese; per i soggetti diversi dalle imprese l'iscrizione avviene in un'apposita sezione del REA e ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività.

Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di agente o rappresentante di commercio, di cui alla Legge n. 204/1985, le seguenti attività o i seguenti soggetti:

- l'attività di "*procacciatore d'affari*" (attività limitata a raccogliere, senza vincolo di stabilità, le ordinazioni di clienti o gli affari trasmettendone le commissioni al singolo preponente, in forza di lettera di incarico rilasciata dal preponente al procacciatore. Trattasi di attività che consiste nel segnalare all'impresa preponente l'opportunità di stipulare contratti o acquisire ordini di acquisto, senza condurre trattative in merito agli stessi; concretizzandosi dunque in un rapporto di collaborazione atipico, non regolato da norme di legge. Nel caso in cui l'incarico sia occasionale o in forma di collaboratore non sussistono i requisiti dell'imprenditorialità e quindi di iscrizione al Registro delle Imprese);
- l'attività di "*agenzia di assicurazioni*" (si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da un'impresa di assicurazioni di promuovere per conto di questa contratti in una zona determinata, l'organo di vigilanza è l'I.V.A.S.S.);
- "*promotori finanziari*" (si intende chi esercita la promozione e il collocamento di strumenti finanziari e di servizi d'investimento tramite la c.d. offerta fuori sede, ovvero al di fuori degli uffici, sedi, dipendenze, agenzie, filiali, sportelli di banche o di intermediari finanziari; l'organo di vigilanza di questi collaboratori è la Consob);

- “*agenti in attività finanziaria*” (si intende chi promuove e conclude contratti riconducibili alle attività finanziarie - previste dagli articoli 106 e 114 sexies del D.Lgs. 385/1993 Testo Unico Bancario - quali concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, intermediazione in cambi, servizi di pagamento, assunzione di partecipazione su mandato diretto di intermediari finanziari; l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia);
- l’attività di “*agenzia money transfer*” (si intende esercitata dagli agenti in attività finanziaria che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire; anche tale attività è riservata ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia);
- “*collaboratori degli agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi*” (gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono avvalersi per il contatto con il pubblico di collaboratori che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’art. 1742 del Codice Civile – contratto di agenzia – e che devono anch’essi essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia).

1.3 Discipline Aggiuntive di cui al D.M. 26/10/2011

In data 12 maggio 2012 è divenuto efficace il D.M. 26 ottobre 2011 con conseguente **soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio**; pertanto, ad ogni effetto di legge i richiami al suddetto Ruolo si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel REA.

Diritto di stabilimento : le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività di agente o rappresentante di commercio e intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere le attività in argomento, hanno titolo all’iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle stesse attività.

Quanto sopra esposto consente al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante dell’impresa “comunitaria” di esercitare in Italia l’attività di agente o rappresentante di commercio presso la sede o la localizzazione individuata sul territorio nazionale; al contrario nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante si avvalsesse per l’unità locale italiana di un preposto o di dipendenti questi dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall’art. 4 del D.M. 26 ottobre 2011.

Per il principio della territorialità della legge sono escluse dal possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 204/1985 le imprese che svolgono le attività di agente e/o rappresentante di commercio esclusivamente all’estero, anche se entrambi i soggetti del rapporto sono di nazionalità italiana; si fa presente che l’attività svolta esclusivamente all’estero deve risultare chiaramente sia dalla lettera d’incarico o dal contratto di agenzia e sia nella descrizione dell’attività riportata sulla modulistica informatica registro imprese/REA

Libera prestazione di servizi : la prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività se non aventi alcuna sede nel territorio italiano e conseguentemente per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro imprese o nel r.e.a. perché non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

Le imprese che svolgono attività di agenzia o rappresentanza devono comprovare l'attività svolta con allegazione alla domanda/denuncia della copia del contratto di agenzia e/o rappresentanza o altro documento simile (es. copia della lettera di incarico di agente e/o rappresentante di commercio), firmati da entrambe le parti, in cui devono essere indicati (in via esemplificativa) la nomina ad agente e/o rappresentante, la zona interessata, la data di effetto, i limiti adottati (diritti e doveri).

Il contratto di mandato non può avere data-effetto successiva alla data di presentazione al Registro delle Imprese del modello "ARC" – sezione "Scia". Il mandato può avere data anteriore all'invio del modello Scia o può recare una data effetto generica (es. ..."*Il contratto ha effetto dalla data di presentazione della SCIA alla Camera di commercio*" ...).

Le imprese che svolgono attività di agenzia o rappresentanza devono indicare nella domanda/denuncia presentata al Registro delle Imprese:

- la descrizione del/i **settore/i** (agente o rappresentante di commercio) e del/i **prodotto/i** o servizio/i trattato/i e deve corrispondere con le risultanze del mandato conferito. Se le merci trattate sono "oggetti preziosi" e l'impresa mandante è straniera occorre indicare nel modello di domanda/denuncia anche gli estremi della licenza di Pubblica Sicurezza (art. 127 del R.D. 773/1931) o in alternativa allegarne la scansione;
- precisare se trattasi di **agenzia o rappresentanza con o senza deposito**: se trattasi di mandato con deposito il contratto deve essere previamente registrato all'Ufficio del Registro, e deve essere allegato alla Comunicazione unica di inizio attività; se il mandato è senza deposito non è soggetto a registrazione in quanto l'allegazione dello stesso alla Comunicazione unica (modello RI/REA) non costituisce caso d'uso (D.P.R. n. 131/1986 art. 6; art. 5 e parte II della Tariffa n. 1, 3) .

Le imprese che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza per conto di preponenti stranieri devono allegare alla domanda/denuncia la copia del contratto dell'impresa mandante (qualora non sia redatto in lingua italiana, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana giurata ed asseverata da un perito nominato dal Tribunale o da traduzione in lingua italiana certificata da consolato italiano all'estero) e copia del certificato o dell'attestazione che comprova l'avvenuta iscrizione dell'impresa preponente, rilasciato dall'ente estero preposto alla tenuta del registro delle imprese con traduzione in lingua italiana, eseguita da un perito e asseverata in Tribunale.

L'agente e il rappresentante di commercio è soggetto ad un doppio regime previdenziale che prevede l'iscrizione a I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e a E.N.A.S.A.R.C.O (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), quest'ultimo opera come previdenza integrativa delle prestazioni I.N.P.S.

2. INIZIO DELL'ATTIVITA'

2.1 Inizio dell'attività nella Sede

Le **imprese** che iniziano l'attività di agente o rappresentante di commercio devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività utilizzando la Comunicazione unica al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l'attività oppure, se esercitano l'attività in più sedi o unità locali, devono presentare una SCIA per ciascuna di esse al competente Registro delle imprese.

I requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività in parola per conto dell'impresa sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni della stessa.

Nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante nomini anche un preposto per l'esercizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio questi deve essere immedesimato a qualsiasi titolo con l'impresa e l'atto di nomina è rappresentato dalla sua designazione contenuta nel **modello intercalare "Requisiti"**.

Tale soggetto può essere nominato preposto in via esclusiva solo per questa impresa o solo per una determinata localizzazione della stessa impresa, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi del medesimo ente.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica i seguenti modelli:

a) il modello **"ARC"** compilato

- nella sezione **"Scia"**;
- nella sezione **"Requisiti"** con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per il titolare di impresa individuale o per il legale rappresentante di impresa societaria o per eventuale preposto che svolga a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa;

b) il modello **intercalare "Requisiti"** con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per tutti i soggetti successivi al primo, il quale ha già compilato l'apposita sezione "Requisiti" del modello "ARC".

La data di inizio attività e la data di sottoscrizione del modello **"ARC"** devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della relativa domanda al Registro delle Imprese.

2.2 Apertura Unità Locale

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali nomina per ciascuna di esse un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che eserciti l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa. Qualora il titolare o il legale rappresentante non svolga in prima persona tale funzione presso l'unità locale, è tenuto a nominare un preposto, immedesimato con l'impresa, che deve possedere i requisiti per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata. L'atto di nomina può essere rappresentato dalla designazione contenuta nel modello **intercalare "Requisiti"**.

Tale soggetto può essere nominato preposto in via esclusiva solo per questa impresa e solo per questa localizzazione, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi della stessa impresa.

L'obbligo di iscrizione del preposto non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla promozione del contratto, alla sottoscrizione o acquisizione di ordini.

Si ricorda comunque che, ai sensi della vigente normativa, sia il titolare o legale/i rappresentante/i sia il diverso soggetto preposto per la localizzazione devono possedere i requisiti per il legittimo esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio.

L'impresa che sia già attiva per l'attività in questione, se apre una unità locale ubicata nella stessa provincia della sede per la medesima attività, deve presentare, tramite l'applicativo Comunica, il modello "ARC" compilato nella sezione "Scia" e sezione "Requisiti" quest'ultima contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge da parte del nominato preposto; la sezione "Requisiti" può essere omessa laddove si tratti di preposto che riveste già la carica o la qualifica di legale rappresentate all'interno della società, per il quale, quindi, risulti già certificato e verificato il possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso di svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio, con **primo avvio dell'attività solo presso un'unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede**, è necessario avviare due procedimenti poiché devono essere contestualmente segnalati sia i requisiti del titolare o dei legali rappresentanti (alla camera competente per la sede legale) sia i requisiti dei preposti alle singole localizzazioni (alla camera competente per la localizzazione) tramite la presentazione di due pratiche: una, alla Camera di commercio competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività in questione da parte dell'impresa nel suo complesso (completa anche del versamento della tassa di concessione governativa); una seconda, alla Camera di commercio competente per l'unità locale, in cui saranno indicati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione. Inoltre, anche se l'attività non viene concretamente svolta presso la sede legale, l'attività è stata comunque iniziata dall'impresa complessivamente intesa, e va quindi denunciata, come attività prevalente dell'impresa, alla Camera di commercio competente per la sede medesima.

Si riportano di seguito le istruzioni circa i campi da compilare nel modello "ARC" da presentare:

- a) alla Camera di commercio competente per la sede:
 - sezione "Scia", barrare la casella relativa all'inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio;
 - sezione "Requisiti" o modello intercalare "Requisiti" indicare i requisiti del titolare o di ciascun legale rappresentante.
- b) alla Camera di commercio competente per l'unità locale:
 - sezione "Scia" barrare la casella relativa all'inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio;
 - sezione "Requisiti" (eventuale) nel caso in cui i requisiti del preposto all'unità locale non siano già stati dichiarati presso la sede legale; altrimenti compilare la sezione "Requisiti" (ove non ancora utilizzata), oppure allegare un intercalare Requisiti per ciascun soggetto con requisiti (procuratore, preposto, dipendente) svolgente l'attività di in

argomento presso l'unità locale (sempre che per tali soggetti i requisiti non siano già stati dichiarati presso la sede legale).

Infine si ricorda che alla compilazione della modulistica in questione dovrà accompagnarsi la compilazione, tramite la Comunicazione unica, della modulistica registro imprese/r.e.a. nella quale risulterà rilevante **allegare il modello NOTE** ove l'impresa dovrà espressamente dichiarare di aver già presentato anche la pratica alla Camera di commercio competente (con indicazione della provincia) per la sede o, viceversa, per l'unità locale, in modo tale che le due Camere di commercio coinvolte siano consapevoli dell'esistenza del procedimento correlato.

2.3 Trasferimento Sede da altra Provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che la qualifica di agente o rappresentante di commercio è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa ed ha valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il modello **"ARC"** compilato nella sezione **"Scia"** per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica.

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

2.4 Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle Imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio, quando riprenda la medesima attività con gli stessi soggetti già abilitati, presenta gli usuali modelli di iscrizione; se riprende la suddetta attività ma i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l'attività in argomento sono variati, deve presentare anche il modello **"ARC"** compilato nelle sezioni **"Modifiche"** e **"Requisiti"**; nel caso di più soggetti deve essere allegato per ciascuno di essi anche il modello **intercalare "Requisiti"**.

2.5 Modifiche relative all'impresa di Agenzia o Rappresentanza di Commercio

Il D.M. 26 ottobre 2011 prevede due tipologie di modifiche da comunicare al Registro delle imprese:

1. modifiche inerenti le persone o i legali rappresentanti o coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa;
2. modifiche inerenti l'attività (inizio, modifica o cessazione dell'attività da parte dell'impresa).

Nell'ambito di ciascuna delle due tipologie di modifiche (inerenti le persone e l'attività) si possono distinguere modifiche che "non richiedono" e modifiche che "richiedono" la verifica del possesso dei requisiti; entrambe sono comunicate con l'applicativo Comunica

al Registro delle imprese della competente Camera di commercio, ma per le prime è sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/r.e.a., mentre per le seconde è sempre obbligatorio compilare anche la modulistica ministeriale Allegato A – modello “ARC” e/o intercalare Requisiti.

A titolo esemplificativo (e non esaustivo) si riportano esempi di modifiche che **non richiedono** la verifica del possesso dei requisiti:

- modifiche inerenti le persone: nomina di amministratori o soci non legali rappresentanti, cessazione da parte di un soggetto che esercitava l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio nell'impresa (per dimissioni, recesso, licenziamento), ecc.;
- modifiche inerenti l'attività: avvio dell'attività di rappresentante di commercio nel caso in cui l'impresa eserciti già l'attività di agente di commercio o viceversa, modifica del/i settore/i o dei prodotti oggetto del mandato, sospensione e ripresa dell'attività sospesa senza alcuna variazione dell'attività o delle persone che la esercitano, cessazione dell'attività, cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese, ecc..

Rilevanti sono invece le modifiche che **richiedono** la verifica del possesso dei requisiti previsti per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata relativamente alle persone che svolgono l'attività per conto dell'impresa (a titolo esemplificativo: nomina, sostituzione di legale rappresentante, conferimento poteri ad amministratori, nomina o sostituzione di preposto, assunzione di un dipendente che inizia ad esercitare l'attività, ecc.) devono essere comunicate entro trenta giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione “Modifiche” del modello “ARC”, sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria (con compilazione della sezione “Requisiti” o, per i soggetti successivi al primo, con compilazione anche del/i modello/i intercalare “Requisiti”).

A completamento del paragrafo si segnala, altresì, che le modifiche non inerenti l'attività o non inerenti l'esercizio della stessa da parte dei vari soggetti che operano nell'impresa, quindi modifiche che riguardino i dati essenziali dell'impresa (esempio modifica ditta, denominazione, ragione sociale, forma giuridica, trasferimento di sede nella provincia, ecc.) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica registro imprese/r.e.a.) senza compilazione del “Modello” Allegato A e/o modello intercalare “Requisiti”.

2.6 Iscrizione nell'apposita Sezione REA (a regime)

I soggetti che cessano di svolgere l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio all'interno di un'impresa hanno facoltà di richiedere, entro il termine decadenziale di novanta giorni, l'iscrizione nell'apposita sezione del REA che consente a tali soggetti di conservare e mantenere il proprio requisito professionale nel tempo.

Non si iscrivono in questa apposita sezione le persone fisiche che, pur in possesso dei requisiti, non intendono esercitare l'attività (a qualsiasi titolo), né l'hanno mai esercitata alle dipendenze di imprese del settore e che alla data del 12 maggio 2012 non risultavano iscritte al soppresso ruolo.

La richiesta di iscrizione avviene tramite la compilazione della sezione “**Iscrizione nell'apposita sezione (a regime)**” del modello “**ARC**” con indicazione del motivo per il

quale è cessato il rapporto con l'impresa del settore; il modello deve essere presentato per via telematica con l'applicativo Comunica al Registro delle imprese competente in base alla residenza del richiedente.

L'unica eccezione a questa regola della competenza territoriale in base alla residenza del richiedente è il caso in cui la "persona fisica – soggetto REA" sia anche titolare di una propria impresa individuale avente sede in una provincia diversa da quella della residenza anagrafica. In questa fattispecie (ferme comunque le incompatibilità espressamente previste in linea generale per l'esercizio dell'attività di agenzia e/o rappresentanza di commercio) prevale la competenza territoriale del Registro delle Imprese in cui risulta già essere iscritta l'impresa individuale e nei confronti del quale dovrà essere presentata anche la domanda di iscrizione come "persona fisica – soggetto REA"; in tale ipotesi sarà anche dovuto un solo diritto annuale ovvero quello relativo all'impresa individuale iscritta.

Si ricorda che, qualora l'impresa individuale esercente attività diversa da quella di agenzia e/o rappresentanza di commercio dovesse cancellarsi dal Registro delle imprese, l'ex imprenditore perderebbe l'iscrizione nell'apposita sezione REA e pertanto sarebbe tenuto a presentare, contestualmente all'istanza di cancellazione, anche una nuova domanda di iscrizione come "persona fisica – soggetto REA" al Registro delle imprese competente in base alla propria residenza anagrafica al fine di mantenere certificato il proprio requisito professionale nell'apposita sezione del REA.

Si evidenzia che la cessazione dell'attività può essere conseguenza di fatti o atti strettamente collegati alla persona che chiede l'iscrizione, ad esempio licenziamento, dimissioni o recesso, ma può anche essere conseguenza di fatti allo stesso completamente estranei, come ad esempio la cessazione dell'attività da parte dell'impresa presso la quale operava. In ogni caso la cessazione dell'attività da parte del soggetto interessato deve sempre essere certa e comprovata dalla documentazione allegata alla domanda di iscrizione nell'apposita sezione (es. lettera di licenziamento) oppure dalle notizie che risultano già iscritte sulla posizione registro imprese/r.e.a. dell'impresa presso la quale l'interessato esercitava l'attività.

Tale richiesta comporta la cancellazione dell'ex – agente o rappresentante dalla posizione r.e.a. dell'impresa di provenienza e, nel caso in cui il soggetto interessato abbia richiesto la tessera personale di riconoscimento, la restituzione della stessa per tutto il periodo della sua inattività.

Nel caso contrario, ovvero qualora il soggetto iscritto nell'apposita sezione del r.e.a. re-inizi a svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio deve richiedere la cancellazione dalla medesima sezione e contestualmente deve compilare la sezione "**Requisiti**" del modello "**ARC**" o il modello **intercalare "Requisiti"**.

3. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

I requisiti di idoneità previsti dalla legge (requisiti professionali e di onorabilità) devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice e in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali) dagli eventuali preposti a tale ramo di attività

e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività di agente o rappresentante per conto dell'impresa (ad es. dipendenti).

Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante di società compila la sezione "**Requisiti**" del modello "**ARC**", i soggetti successivi a quelli già indicati compilano ciascuno un modello **intercalare "Requisiti"**.

3.1 Requisiti Professionali

I seguenti requisiti professionali, esposti alle lettere a), b), c), d), sono tra loro alternativi:

a) Titolo di Studio: aver conseguito:

✓ il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali ad indirizzo commerciale (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

oppure

✓ il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) ad indirizzo commerciale (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

oppure

✓ il titolo universitario (laurea, diploma) in materie commerciali o giuridiche (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

b) Corso Professionale: aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione.

c) Esperienza Professionale:

1) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia, alle dipendenze di un'impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita, o attività di somministrazione, purché la prestazione lavorativa (comprovata con idonea documentazione) sia stata svolta:

- con qualifica di **viaggiatore piazzista**

- oppure con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite e quindi deve trattarsi di un **lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite** (ad esempio inquadrato al 1° o 2° livello del contratto del commercio, oppure al 6° o al 7° livello del contratto dell'industria);

2) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia in qualità di **titolare, legale rappresentante, coadiutore o collaboratore familiare o socio lavorante iscritto all'I.N.P.S.** presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita o attività di somministrazione;

3) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia in qualità coadiutore o collaboratore familiare o socio lavorante iscritto all'I.N.P.S.

presso un'impresa che abbia esercitato attività di agenzia o rappresentanza di commercio;

d) Casi Particolari (in alternativa a quelli indicati alle lettere a), b) e c):

- ✓ titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico; (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo);
- ✓ essere stato iscritto nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla C.C.I.A.A. senza essere stato iscritto nell'apposita sezione REA (regime transitorio); (opzione possibile fino al 12 maggio 2017) Attenzione: questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso ruolo;
- ✓ essere iscritto nell'apposita sezione del REA (a regime) presso la C.C.I.A.A. da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di Commercio.

3.2 Requisiti Morali

3.2.1 Requisiti Antimafia

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

✓ Soggetti

In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui **all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. **imprese individuali**: il titolare e il direttore tecnico, ove previsto;
2. **società in nome collettivo**: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
3. **società in accomandita semplice**: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;

4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 del C.C.):
 - 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto;
 - 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 del C.C., il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001); nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
 - 4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
 - b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
 - c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica**: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 del C.C., al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;
6. **società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 del C.C.)**: i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 del C.C., al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia**: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
8. **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico)**: i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, il direttore tecnico, ove previsto.

E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo **ad ulteriori soggetti**, anche se **non** sono **espressamente elencati** nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare:

- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti;

- nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti:

- i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
- gli institori e i procuratori;
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 del C.C., il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

3.2.2 Requisiti di onorabilità

Sono quelli previsti dall'art. 7 comma 1 lettera b della Legge 122/92 ed in particolare, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,:

- non essere interdetto o inabilitato;
- non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione (dall'art. 314 all'art. 360 c.p.), l'amministrazione della giustizia (dall'art. 361 all'art. 401 c.p.), la fede pubblica (dall'art. 453 all'art. 498 c.p.) l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (dall'art. 499 all'art. 518 c.p.), ovvero per delitto di omicidio volontario (art. 575 c.p.) , furto (art. 624 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.);
- non essere stato condannato per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

3.3 Verifica Dinamica della Permanenza dei Requisiti

L'ufficio Registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della “Scia”, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto (es. requisiti di incompatibilità e di onorabilità). Anche le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette a verifica dinamica del possesso dei requisiti.

Il Conservatore del Registro delle imprese che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

Il Conservatore del Registro delle imprese che, nei termini del procedimento avviato, verifica la sussistenza di tutti i requisiti di legge archivia con esito positivo il procedimento senza nulla comunicare all'impresa.

3.4 Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di agenzia o rappresentanza svolta in forma di impresa è incompatibile:

- ✓ con le attività svolte in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati e pubblici (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto);
- ✓ con l'esercizio dell'attività per le quali è prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori ovvero con l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.

3.5 Inibizione dell'Attività

L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio avviene nei seguenti casi:

1. perdita dei requisiti di onorabilità;
2. incompatibilità;
3. interdizione o inabilitazione legale;

e comporta la cancellazione del soggetto e/o dell'impresa dalla qualifica di agente o rappresentante di commercio oltre che la cessazione d'ufficio dell'attività esercitata dal registro delle imprese/REA.

4. MODULISTICA E COSTI

Per avviare qualsiasi procedimento relativo all'attività di agente o rappresentante di commercio occorre sempre compilare ed inviare tramite la Comunicazione unica al Registro delle imprese almeno due tipologie di modelli: la modulistica informatica registro imprese/REA e la modulistica ministeriale specifica per l'attività in questione, anche questa informatica, da presentare sotto forma di file in formato XML, quale allegato alla modulistica registro imprese/REA. Dal 13 febbraio 2013 è necessario integrare la modulistica ministeriale anche con la specifica modulistica antimafia.

La **modulistica ministeriale** per l'attività di agente o rappresentante di commercio è la seguente:

- modello "**ARC**" suddiviso in:
 - A) impresa di esercente attività di agente o rappresentante di commercio (compilare la sezione anagrafica impresa, la sezione "Scia" e "Requisiti", eventuali sezioni "Modifiche");
 - B) impresa iscritta nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentante di commercio ed attiva nel periodo transitorio (compilare la sezione anagrafica impresa e la sezione "Aggiornamento posizione ri/r.e.a.") – modello utilizzabile fino al 30 settembre 2013 e comunque fino all'adozione del provvedimento del Conservatore di inibizione all'esercizio dell'attività – art. 10, comma 1, D.M. 26 ottobre 2011;

- C) agente o rappresentante di commercio inattivo - fase “a regime” (compilare la sezione “Iscrizione apposita sezione a regime”) – art. 7 D.M. 26 ottobre 2011;
- D) agente o rappresentante di commercio iscritto al soppresso ruolo ed inattivo nel periodo transitorio (compilare la sezione “Iscrizione apposita sezione transitorio”) – modello utilizzabile fino al 30 settembre 2013 - art. 10, comma 2, D.M. 26 ottobre 2011;
- E) modifiche inerenti il personale o l’attività d’impresa (compilare la sezione anagrafica impresa e la sezione “Modifiche”) – articolo 9 D.M. 26 ottobre 2011;
- modello **intercalare “Requisiti”** per l’indicazione dei requisiti posseduti dai legali rappresentanti, dal preposto, nonché dai soggetti che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell’impresa.

La **modulistica per il requisito antimafia** è la seguente:

- **Modello Intercalare Antimafia/L:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell’antimafia e relativa alle persone fisiche con incarichi indicati dall’articolo 85 del D.Lgs. 159/2011.

TABELLE COSTI

4.1 Inizio Attività di Agente o Rappresentante di Commercio: Società e Ditte Individuali

	Ditte Individuali	Società
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE		
■ Modello Base	I1/I2/UL	S5/UL
■ Modulo Allegato	Int. P	Int. P
MODULISTICA MINISTERIALE		
■ Mod. ARC – Sezioni SCIA e REQUISITI (ed eventuale Intercalare Requisiti)	SI	SI
MODULISTICA ANTIMAFIA		
■ Mod. Intercalare Antimafia/L	SI	SI
TERMINE	Lo stesso giorno in cui si inizia l’attività	Lo stesso giorno in cui si inizia l’attività
COSTI		
■ Diritti di segreteria	Euro 18,00	Euro 30,00
■ Imposta di bollo	Euro 17,50	NO
■ Concessione governativa	Euro 168,00	Euro 168,00

4.2 Modifiche Società: Nomina di Nuovo Legale Rappresentante (di impresa che già esercita l'attività di Agente o Rappresentante di Commercio)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE	Società
■ Modello Base	S2/S3
■ Modulo Allegato	Int. P
MODULISTICA MINISTERIALE	
■ Mod. ARC – Sezioni SCIA e REQUISITI (ed eventuale Intercalare Requisiti)	SI
MODULISTICA ANTIMAFIA	
■ Mod. Intercalare Antimafia/L	SI
TERMINE	Entro 30 gg. dall'evento
COSTI	
■ Diritti di segreteria	Euro 30,00
■ Imposta di bollo	Euro 65,00 Società di Capitali Euro 59,00 Società di Persone
■ Concessione governativa	Euro 168,00

4.3 Modifiche: Sostituzione / Aggiunta PREPOSTO che esercita l'attività di Agente o Rappresentante di Commercio per conto di impresa già attiva

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE	Società	Ditte Individuali
■ Modello Base	S5/UL	I2/UL
■ Modulo Allegato	Int. P	Int. P
MODULISTICA MINISTERIALE		
■ Mod. ARC – Sezioni SCIA e REQUISITI (ed eventuale Intercalare Requisiti)	SI	SI
MODULISTICA ANTIMAFIA		
■ Mod. Intercalare Antimafia/L	SI	SI
TERMINE	Entro 30 gg. dall'evento	Entro 30 gg. dall'evento
COSTI		
■ Diritti di segreteria	Euro 30,00	Euro 18,00
■ Imposta di bollo	NO	NO
■ Concessione governativa	Euro 168,00	Euro 168,00

4.4 Iscrizione nell'apposita Sezione del REA a regime: Persona Fisica che cessa di svolgere l'attività di Agente o Rappresentante di Commercio all'interno di una impresa

	Persona Fisica
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE	
■ Modello Base	I1/I2
MODULISTICA MINISTERIALE	
■ Mod. ARC – Sezione "Iscrizione apposita sezione (a regime)"	SI
MODULISTICA ANTIMAFIA	
■ Mod. Intercalare Antimafia/L	NO
TERMINE	Entro 90 gg. dalla data di cessazione dell'attività all'interno dell'impresa
COSTI	
■ Diritti di segreteria	Euro 18,00
■ Imposta di bollo	Euro 16,00
■ Concessione governativa	NO

4.5 Cancellazione dall'apposita Sezione del REA a regime: Persona Fisica che inizia a svolgere l'attività di Agente o Rappresentante di Commercio come imprenditore individuale o per conto di una impresa del settore

	Persona Fisica
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE	
■ Modello Base	I2
MODULISTICA MINISTERIALE	
■ Mod. ARC	NO
MODULISTICA ANTIMAFIA	
■ Mod. Intercalare Antimafia/L	NO
TERMINE	Lo stesso giorno in cui inizia a svolgere l'attività
COSTI	
■ Diritti di segreteria	NO
■ Imposta di bollo	NO
■ Concessione governativa	NO

4.6 Aggiornamento Posizione – ADEMPIMENTO TARDIVO (dopo il 30.09.2013): Impresa Attiva

	Società	Ditte Individuali
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE		
■ Modello Base	S5/UL	I2/UL
■ Modulo Allegato	Int. P	Int. P
MODULISTICA MINISTERIALE		
■ Mod. ARC – Sezione Aggiornamento Posizione RI/REA	SI	SI
MODULISTICA ANTIMAFIA		
■ Mod. Intercalare Antimafia	NO	NO
TERMINE	Prima dell'adozione del provvedimento del Conservatore di inibizione all'esercizio dell'attività	Prima dell'adozione del provvedimento del Conservatore di inibizione all'esercizio dell'attività
COSTI		
■ Diritti di segreteria	Euro 30,00	Euro 18,00
■ Imposta di bollo	NO	NO
■ Concessione governativa	NO	NO

5. AGGIORNAMENTO POSIZIONE DI CUI AL D.M. 26/10/2011

Le **norme transitorie** previste dall'art. 10 del D.M. 26 ottobre 2011 individuano le modalità per l'aggiornamento dei dati contenuti nel soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio nel Registro delle imprese o nel REA, a richiesta e su domanda dei soggetti interessati, **entro il termine del 30 settembre 2013**.

Soggetti interessati a tale migrazione, secondo due diverse modalità procedurali:

- le **imprese che svolgono l'attività di agente o rappresentante di commercio attive** e iscritte nel soppresso Ruolo alla data del 12 maggio 2012;
- le **persone fisiche** iscritte nel soppresso Ruolo che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono l'attività di agente o rappresentante di commercio presso alcuna impresa.

5.1 Adempimenti tardivi (decorso il 30/09/2013)

Il Ministero dello Sviluppo Economico con propria Circolare n. 3662/C del 10/10/2013 ha fornito alla Camere di Commercio le disposizioni da attivare nei confronti dei soggetti inadempimenti o ritardatari rispetto alle comunicazioni di aggiornamento, c.d. "transitorio", che gli stessi iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali avrebbero dovuto presentare al registro imprese/ REA entro il termine del 30 settembre 2013.

Per tutti coloro che non hanno provveduto entro il termine di legge, si individuano le seguenti procedure:

1) IMPRESE DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO IN ATTIVITÀ ALLA DATA DEL 12/05/2012

a) adempimento spontaneo anche se tardivo

le imprese possono presentare spontaneamente la comunicazione di aggiornamento della propria posizione dopo il 1° ottobre 2013 e fino al momento di avvio del procedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività seguendo le **istruzioni operative** di seguito riportate ricordando che l'adempimento è soggetto al versamento dei normali diritti di segreteria di euro 30,00 per le società e di euro 18,00 per le imprese individuali nonché alle sanzioni REA per la tardiva denuncia presentata;

b) adempimento effettuato a seguito di espressa richiesta di conformazione dell'attività da parte del competente Ufficio del Registro delle Imprese

le imprese che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione alla scadenza del termine si trovano ad essere inadempienti e quindi soggette alla inibizione alla prosecuzione dell'attività esercitata di agenzia o rappresentanza di commercio.

Nei confronti di queste imprese l'Ufficio del Registro delle imprese avvia un procedimento camerale di regolarizzazione, seppur tardiva, dell'esercizio della sopra indicata attività invitando le stesse a conformare, entro un congruo termine, la propria posizione tramite la presentazione telematica della comunicazione di aggiornamento dei dati abilitativi dell'impresa e di quelli relativi al/i preposto/i.

La denuncia di conformazione è esente da bollo ed è soggetta ai seguenti costi:

- diritti di segreteria di euro 18,00 per le imprese individuali ed euro 30,00 per le società;
- sanzione amministrativa per tardiva presentazione nel REA

c) provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di inibizione alla prosecuzione dell'attività

scaduto il termine assegnato dall'Ufficio per regolarizzare la posizione al registro imprese senza la presentazione della pratica di aggiornamento, il Conservatore adotterà il provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività (art. 19 legge n. 241/1990) con applicazione delle sanzioni per esercizio abusivo dell'attività, così come previsto dalle specifiche normativa di settore (legge n. 204/1985).

Il procedimento di inibizione non sarà avviato per quelle imprese che risultavano "formalmente" attive alla data del 12/05/2012 ma che si trovano anche in stato di liquidazione, o di fallimento o di liquidazione coatta, salvo che non sia stata espressamente autorizzata la prosecuzione dell'attività.

2) PERSONE FISICHE ISCRITTE ALL'EX RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ALLA DATA DEL 12/05/2012

Le persone fisiche iscritte all'ex ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio alla data del 12/05/2012, che non hanno provveduto ad aggiornare telematicamente la loro posizione nell'apposita sezione del REA entro il 30 settembre 2013, **non possono più procedere** alla richiesta di iscrizione nell'apposita sezione REA – REGIME TRANSITORIO in quanto definitivamente decadute da tale possibilità. Tuttavia, questi soggetti potranno utilmente far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo fino al 12/05/2017 quale requisito abilitante per un futuro avvio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio.

5.2 Modalità operative per l'adempimento tardivo (decorso il 30/09/2013)

Questa procedura può essere utilizzata solo dalle **imprese** che, alla data del 12 maggio 2012, risultavano **attive** (ovvero svolgevano attività di agenzia e/o rappresentanza di commercio) al Registro delle imprese e contemporaneamente iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. La anagrafiche di queste imprese certificate nel Registro delle imprese devono essere corrispondenti alle anagrafiche iscritte nel citato Ruolo, ciò significa che alla data di presentazione della domanda di aggiornamento dati:

1. i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità (il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice e in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali) devono essere i medesimi risultanti sia nel Registro delle imprese e sia nel soppresso Ruolo;
2. i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità descritte nell'apposito paragrafo di questa Guida;
3. l'impresa plurilocalizzata deve aver già iscritto nel REA l'unità locale/i nella/e quale/i esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio completa dell'indicazione per ognuna di essa del preposto o del dipendente in possesso dei requisiti in quanto iscritto al soppresso Ruolo. Si informa che tale preposto deve essere stato nominato in via esclusiva solo per questa unità locale non potendo rivestire tale qualifica per altre localizzazioni della medesima impresa o per altre imprese.

Le imprese che si trovano nelle condizioni sopra descritte compilano la sezione **Aggiornamento posizione RI/REA** del modello **"ARC"** per ciascuna sede o unità locale indicando per ogni soggetto interessato i seguenti dati:

- nome e cognome;
- il codice fiscale;
- il numero, la data e la sigla della provincia relativa alla Camera di commercio in cui la persona risulta essere regolarmente iscritta nel sopra citato Ruolo (*dati disponibili fino al 7 maggio 2010*);
- il numero e la data del protocollo dell'Ufficio del registro delle imprese o dell'Ufficio preposto alla tenuta degli albi e ruoli al quale è stata allegata la dichiarazione di inizio attività (DIA) / comunicazione di inizio attività (CIA) / segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di agente o rappresentante di commercio e la sigla della provincia relativa alla Camera di commercio in cui la persona risulta essere regolarmente iscritta nel sopra citato Ruolo (*dati disponibili dall'8 maggio 2010 in poi*).

L'impresa inoltra per via telematica la richiesta di aggiornamento della propria posizione con indicazione dei nominativi di tutti i legali rappresentanti e soggetti che svolgono l'attività di agente e rappresentante di commercio per conto dell'impresa comprensiva anche dell'indicazione dei nominativi dei preposti in caso di attività esercitata in più sedi o unità locali sia in provincia che fuori provincia. La sezione **"Aggiornamento posizione RI/REA"** compilata con l'indicazione dei soggetti sopra citati va presentata tramite l'applicativo Comunica al Registro imprese competente per la sede principale e, nel caso di impresa plurilocalizzata, deve essere indicato nel riquadro Note del modello ministeriale quali dei soggetti elencati siano preposti e per quali localizzazioni, anche se queste sono ubicate fuori provincia.

L'impresa plurilocalizzata è altresì tenuta a presentare la sezione **"Aggiornamento posizione RI/REA"** presso ogni posizione (numero REA) fuori della provincia della sede ove esercita l'attività con l'indicazione del soggetto preposto a tale localizzazione.

Le imprese che, alla data dell'aggiornamento dei dati non si trovano nelle condizioni sopra descritte, non potranno presentare la richiesta di "Aggiornamento posizione RI/REA", ma dovranno **"regolarizzare"** la propria posizione con le seguenti modalità procedurali:

1. se i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità (il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice e in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali) non sono i medesimi risultanti sia nel Registro delle imprese e sia nel soppresso Ruolo, l'impresa dovrà presentare il modello "ARC" – sezione "Modifiche" e sezione o intercalare "Requisiti" con indicazione dei requisiti di idoneità di tutti i soggetti obbligati (sia per quelli già iscritti al soppresso Ruolo sia per quelli non iscritti) e relativa modulistica antimafia;
2. se i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità si dovessero trovare medio tempore in situazioni di incompatibilità devono preventivamente rimuovere le stesse tramite sostituzione della/e persona/e incompatibile/i con altra/e in possesso dei requisiti oppure tramite la cessazione dell'attività da presentare al competente Registro imprese;
3. l'impresa plurilocalizzata, che non abbia già iscritto per ogni localizzazione in cui svolge l'attività di agente o rappresentante di commercio un preposto o dipendente in possesso dei requisiti, deve presentare al Registro imprese competente in cui risulti aperta detta localizzazione, il modello "ARC" – compilato nella sezione "Modifiche" e il modello intercalare "Requisiti" per ogni soggetto che opera nell'unità locale (procuratore, preposto, dipendente) ed eventuale modulistica antimafia; tale soggetto deve essere preposto esclusivamente per tale localizzazione non potendo rivestire tale qualifica per altre localizzazioni della medesima impresa o per altre imprese. Si ricorda che per le localizzazioni fuori provincia della sede non è necessario compilare la sezione "Requisiti" del modello, ovvero l'intercalare "Requisiti", per i soggetti che abbiano già provveduto alla sua presentazione presso l'ufficio Registro imprese della sede; tuttavia per ogni unità locale ove viene esercitata l'attività è necessario presentare la nomina esclusiva del soggetto che opera nella stessa.

6. TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

6.1 Modalità di richiesta della Tessera

La tessera si richiede esclusivamente presentando alla Camera di Commercio una pratica telematica di Comunicazione Unica con allegato il modulo di domanda e una fototessera in formato PDF/A.

La richiesta può essere effettuata contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. (in tal caso la foto in formato PDF/A sarà un allegato all'interno del file XML), oppure successivamente richiedendo soltanto la tessera e riportando nelle note della pratica la seguente dicitura: "pratica presentata solo al fine del rilascio della tessera personale di riconoscimento".

Se l'impresa ha la necessità di richiedere la tessera per più soggetti che operano al proprio interno ogni soggetto dovrà:

- compilare un modulo di domanda (identificare il modello con il codice tipo documento C34)
- nominare il file PDF/A di ogni foto con il nome della persona corrispondente

6.2 Caratteristiche della fototessera

La foto contenuta in un file in formato PDF/A deve essere allegata alla pratica telematica e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Proporzione circa 4 cm di altezza e 3 cm di larghezza;
- Mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, senza cappelli o simili;
- Viso del soggetto in posizione frontale;
- Non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto;
- Formato a colori o bianco e nero.

6.3 Consegna della Tessera

Il richiedente sarà contattato per il ritiro della tessera.

La tessera potrà essere consegnata esclusivamente all'interessato previa esibizione, da parte dello stesso, di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'interessato al momento del ritiro della nuova tessera, dovrà consegnare quella scaduta.

6.4 Costi per il rilascio della Tessera

- € 16,00 imposta di bollo per richiesta della tessera
- € 16,00 imposta di bollo per il rilascio tessera
- € 25,00 per diritti di segreteria

7. TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - LEGGE 204/85

(Elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE AD INDIRIZZO COMMERCIALE

Diplomi di qualifica professionale:

(Circolare M.I.C.A. n. 3243/C del 17-5-1991)

- addetto alla contabilità d'azienda
- addetto alla segreteria d'azienda
- addetto alle aziende di spedizioni e trasporto
- addetto alla conservazione dei prodotti alimentari
- addetto agli uffici turistici
- addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo

(Circolare Ministeriale n. 561304 del 17-5-1999)

- operatore gestione aziendale
- operatore impresa turistica

Diplomi di maturità professionale

(Circolare M.I.C.A. n. 3243/C del 17-5-1991)

- analista contabile
- segretario d'amministrazione
- operatore commerciale
- operatore commerciale dei prodotti alimentari
- tecnico delle attività alberghiere
- operatore turistico

(Circolare Ministeriale n. 561304 del 17-5-1999)

- tecnico gestione aziendale
- tecnico impresa turistica
- tecnico dei servizi turistici
- tecnico dei servizi della ristorazione

DIPLOMI DI MATURITÀ TECNICA AD INDIRIZZO COMMERCIALE

Circolare M.I.C.A. n. 3109/C del 29-4-1986: i titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado di "indirizzo commerciale" sono quelli rilasciati da tutti gli Istituti tecnici/commerciali con le relative specializzazioni: indirizzo amministrativo – indirizzo commerciale, nonché da tutti gli Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e dagli Istituti tecnici per il turismo, e in particolare:

- ragioniere
- perito commerciale
- programmatore
- perito sezione commercio con l'estero

LAUREE QUINQUENNALI AD INDIRIZZO COMMERCIALE O GIURIDICO

(Circolare M.I.C.A. n. 3109/C del 29-4-1986)

- economia e commercio

- giurisprudenza
- scienze politiche
- scienze economiche marittime e statistiche
- scienze statistiche
- sociologia
- scienze economiche
- scienze economico-bancarie
- economia politica
- scienze bancarie e assicurative
- economia aziendale
- relazioni pubbliche (*parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 3535 del 4 novembre 2011*)

LAUREE TRIENNALI – NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO

CLASSI DI LAUREE D.M. 509/99	CLASSI DI LAUREE D.M. 274/04
02 – Scienze dei servizi giuridici	L-14 Scienze dei servizi giuridici
17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
19 – Scienze dell'amministrazione	L-16 Scienze dell'amministrazione
28 – Scienze economiche	L-33 Scienze economiche
31 – Scienze giuridiche	L-14 Scienze giuridiche

LAUREE QUINQUENNALI – NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509/99	CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 274/04
19/S – Finanza	LM-16 – Finanza
22/S- Giurisprudenza	LMG/01 Giurisprudenza
64/S – Scienze dell'economia	LM-56 – Scienze dell'economia
71/S – Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
83/S – Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S – Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
102/S – Teoria e tecnica della formazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza

8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articoli da 1742 a 1752 del Codice civile;
- Legge 3 maggio 1985, n. 204 “Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (articoli 74, 80 e 85) e successive disposizioni integrative e correttive di cui al Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 “ Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”, in vigore dal 12 maggio 2012;

- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013 “Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione del registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti”;
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3662/C del 10 ottobre 2013 – Ausiliari del commercio – Decreto 23 aprile 2013 concernente la proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011 attuativi degli artt. 73, 74, 75, 76 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.3.2010;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

9. INFORMAZIONI UTILI E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

L’esercizio dell’attività di Agente e Rappresentante di Commercio è curato dal Registro delle Imprese, ubicato al piano terra della sede camerale – Via A. De Curtis, 2 88900 – CROTONE – Kr –

Orari di apertura al pubblico:

esclusivamente nei giorni di Lunedì – Mercoledì - Venerdì – dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Recapito di Posta Elettronica Certificata del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Crotone:

registro.impresa@kr.legalmail.camcom.it

INFORMAZIONI TECNICHE su FEDRA e SERVIZIO TELEMACO

199 50 20 10

da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00

e-mail: registroimpresa@infocamere.it

sito internet: www.registroimpresa.it

ASSISTENZA SULLA FIRMA DIGITALE INFOCERT

199 500 130

da Lunedì a Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 19:00

sito internet : <http://assistenza.infocamere.it>

ASSISTENZA SULLA FIRMA DIGITALE ARUBA

199 500 000

da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00

ASSISTENZA GENERALE

e-mail customer.care@infocamere.it

QUESITI SPECIFICI

assistenza.fedra@infocamere.it - telemaco@infocamere.it